

Allegato A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «Raimondo Cocca»

Denominazione, sede e scopo

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata «**Raimondo Cocca**», in breve «**Rai.Co. APS**».

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Ariano Irpino, al Corso Europa, 43, c/o la sede legale dello Studio Cocca – Associazione professionale.

Art. 3

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. - Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. - L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Ha i seguenti scopi sociali:

- l'organizzazione o la partecipazione ad attività o iniziative a carattere cultura-





le, artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico e artigianale;

- l'organizzazione di festival, incontri, convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione e informazione;

- l'organizzazione di spettacoli, mostre e manifestazioni culturali;

- la produzione di cortometraggi, film, documentari, trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisivi di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e turistico;

- l'organizzazione di attività culturali nel campo del cinema e dell'audiovisivo;

Art. 4

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare anche le seguenti attività:

- la diffusione e stampa anche a carattere periodico di libri, pubblicazioni, produzioni video a carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico e artigianale;

- la realizzazione, pubblicazione e commercializzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura e argomenti scientifici;

- la promozione di attività di formazione attraverso scuole e corsi di aggiornamento teorico/pratici, o in collaborazione con istituti scolastici e Università pubbliche e private, per educatori, insegnanti, operatori sociali e cittadini e per tutte le categorie professionali e non interessate alla cultura in generale;

- la formulazione di proposte ad Enti Pubblici e privati, imprese, associazioni ed istituzioni aventi simili finalità al fine di ottenere la loro collaborazione;

- la tutela e la valorizzazione del territorio e dei beni culturali e naturali dei prodotti tipici e artigianali;



- l'organizzazione e la partecipazione alla realizzazione di qualsiasi iniziativa in sintonia con i fini culturali, artistici, scientifici, sociali, educativi, turistici ed educativi dell'Associazione;

- la promozione di attività di animazione e di aggregazione per bambini, ragazzi, ed adulti, sia normodotati che diversamente abili, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi nella società odierna, così come percorsi di integrazione per adulti, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro, di scambio intergenerazionale ed interculturale;

- la promozione di attività atte a diffondere e sostenere la partecipazione e l'inclusione degli individui, la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale;

- la promozione della solidarietà e del volontariato nonché dell'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali e di divulgazione scientifica;

- l'incentivazione di scambi culturali, gemellaggi di varia natura culturale con gruppi italiani, stranieri ed extracomunitari che abbiano attività in comune;

- l'organizzazione di festival cinematografici e audiovisivi, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi.

Per raggiungere tali scopi potrà:

- promuovere iniziative editoriali, pubblicare riviste, materiale audiovisivo, supporti informatici e qualsiasi tipo di ausilio didattico, sia tecnico scientifico che divulgativo a carattere culturale, sia direttamente che indirettamente;

- promuovere ed organizzare percorsi di istruzione e formazione attraverso convegni, conferenze, seminari di studi, dibattiti ed istituire borse di studio in



ambito sanitario e culturale con interventi interni ed esterni;

- finanziare in tutto o in parte l'istituzione di borse di studio destinate a studenti o ricercatori meritevoli in ambito medico-scientifico e culturale;
- organizzare o sostenere attività culturali di vario genere, purché coerenti con i valori morali e sociali della stessa Associazione;
- collaborare con od aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con movimenti od organizzazioni con i quali ritenga utile avere rapporti, stipulando apposita convenzione tra le parti interessate;
- utilizzare, per le finalità indicate, ogni strumento di diffusione che riterrà opportuno, ivi compreso la rete internet, attraverso la creazione e la gestione di siti web;

Fondo comune ed esercizi sociali

Art. 5

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e dei contributi associativi annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 6

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione, per i



quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a consultarlo.

Gli eventuali avanzi di gestione, conseguiti alla fine di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito della finalità di cui all' Articolo 3.

E' vietato distribuire agli associati utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Soci

Art. 7

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

I soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, han-



no diritto di voto nelle assemblee, possono far parte di Commissioni interne e possono candidarsi al Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e dovranno effettuare il versamento contributivo associativo annuale, se dovuto.

Le quote sono intrasferibili.

Art. 8

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, alla esclusione del socio.

L'esclusione del socio può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

Amministrazione

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, scelti tra i soci.

Il Consiglio è eletto ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria e i membri uscenti



sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Art. 11

Il Consiglio nomina nel proprio seno un **Presidente**, un **Vice Presidente**, un **Tesoriere** e un **Segretario**.

L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un **Presidente Onorario**, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il rendiconto e per deliberare eventualmente in ordine all'ammontare della quota d'iscrizione e del contributo associativo annuale.

Art. 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

Art. 14



Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Assemblee e Commissioni

Art. 15

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, mediante comunicazione diretta a ciascun socio, a mezzo raccomandata, fax o mail, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in alternativa, la convocazione è ritenuta valida mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni e del Presidente Onorario, ove lo ritenga opportuno, e su quanto altro è ad essa demandato dalla Legge o dallo Statuto.

- L'Assemblea ordinaria, in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria, in particolare:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere, comunque, diritto a più di tre voti.

Ogni associato, purché abbia diritto di intervenire in assemblea come innanzi specificato, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.



Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e presso la sede sociali entro 5 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza di almeno un componente del Consiglio.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 20

E' possibile istituire delle Commissioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione e su convalida assembleare, per ogni area di interesse dell'oggetto sociale. Le Commissioni saranno composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra tutti i soci e, nel loro seno, nomineranno un Presidente. Le Commissioni vengono rinnovate unitamente al Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di decesso di un membro, la Commissione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione di Promozione Sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Riservatezza

Art. 22

Tutti i soggetti chiamati ad operare nell'ambito degli Organi dell'Associazione, sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia od informazione inerente l'attività svolta all'interno dell'Associazione.

Disposizioni finali

Art. 23

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

